



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NICITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2025

Disposizioni in materia di istituzione delle Zone industriali di interesse strategico nazionale (ZIS)

ONOREVOLI SENATORI, ONOREVOLI SENATRICI. – Il presente disegno di legge istituisce le Zone industriali di interesse strategico nazionale (ZIS), strumenti innovativi di coordinamento e pianificazione per la gestione e la valorizzazione delle aree territoriali che comprendono siti industriali, infrastrutturali ed energetici di rilevanza strategica nazionale, ai sensi della normativa vigente sui poteri speciali dello Stato (cosiddetto « *golden power* »).

Negli ultimi anni l'Italia ha avvertito l'esigenza di rafforzare la propria sicurezza economica e industriale, anche in coerenza con la strategia europea per la sovranità tecnologica e produttiva. Le crisi internazionali – sanitaria, energetica e geopolitica – hanno mostrato la vulnerabilità del sistema industriale nazionale, fortemente dipendente da filiere globali e da approvvigionamenti esteri.

In questo contesto si collocano le misure introdotte dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il cosiddetto « decreto energia », che all'articolo 5 ha istituito le « aree e gli impianti di interesse strategico nazionale ». Tali disposizioni hanno riconosciuto l'esigenza di garantire la continuità produttiva e la sicurezza energetica dei poli industriali strategici del Paese, avviando una prima forma di tutela integrata della capacità produttiva nazionale.

Il presente disegno di legge si pone in diretta continuità e completamento di quella misura, estendendo l'ambito di applicazione dalla mera salvaguardia dei singoli impianti alla pianificazione unitaria delle aree industriali strategiche, in cui insistono siti indu-

striali, infrastrutture energetiche, logistiche e manifatturiere interconnesse.

La proposta, pertanto, sviluppa un quadro di *governance* coordinata per le aree di interesse strategico nazionale, prevedendo la possibilità di istituire zone industriali (ZIS) in cui l'azione pubblica possa integrare sicurezza produttiva, riconversione ecologica e coesione territoriale. Le ZIS sono aree territoriali in cui operano uno o più siti industriali riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché ulteriori impianti che svolgano attività complementari e interconnesse. L'obiettivo è garantire la continuità produttiva e la sicurezza economica nazionale; la riconversione ecologica e tecnologica dei poli industriali; la tutela e la riqualificazione dell'occupazione, la formazione e lo sviluppo territoriale; il coordinamento delle prescrizioni ambientali e infrastrutturali; l'estensione di prescrizioni ad attività terze ma strettamente interconnesse con *asset* strategici dichiarati di interesse nazionale.

Le ZIS rappresentano un tassello essenziale per una nuova politica industriale italiana fondata su sicurezza, sostenibilità e innovazione. Il disegno di legge completa la cornice normativa avviata dal Governo nel 2022 e consolida il ruolo dello Stato nella gestione strategica delle aree industriali complesse. L'istituzione delle ZIS consentirà di consolidare la resilienza industriale nazionale, dopo gli investimenti realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e re-

silenza (PNRR); di favorire la riconversione ecologica e la decarbonizzazione dei poli strategici; di promuovere investimenti pubblici e privati coordinati in tali zone; di rafforzare la sicurezza energetica e produttiva, anche sotto il profilo degli squilibri geopolitici e del commercio internazionale; di garantire la tutela occupazionale, la riqualificazione dei lavoratori e la loro formazione nei territori coinvolti.

Il provvedimento è coerente con la Strategia europea per la sicurezza economica, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2023) 249 *final*, e con il regolamento (UE) n. 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (*Net-Zero Industry Act*).

Il disegno di legge si articola in cinque articoli. L'articolo 1 definisce le finalità generali e i principi ispiratori delle ZIS; l'articolo 2 individua i siti strategici di riferimento dove possono essere istituite le ZIS, richiamando espressamente i decreti attuativi del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, e dell'articolo 10 del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022. Seguono la procedura di istituzione delle ZIS, la figura del Commissario straordinario e le norme di coordinamento e di attuazione e, infine, la clausola finanziaria assicura l'invarianza di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'istituzione delle Zone industriali di interesse strategico nazionale (ZIS), nelle aree territoriali caratterizzate dalla presenza di uno o più siti di interesse strategico nazionale o di impianti e infrastrutture di rilievo industriale nazionale che svolgono attività complementari e interconnesse.

2. L'istituzione delle ZIS è volta a garantire la continuità produttiva e la sicurezza economica nazionale nei siti industriali di interesse strategico nazionale e di rilievo industriale nazionale, a favorire la riconversione energetica, ecologica e industriale dei medesimi, ad assicurare il coordinamento tra prescrizioni ambientali, esigenze produttive e occupazionali, nonché a promuovere la programmazione unitaria degli interventi di sviluppo, innovazione e resilienza industriale.

Art. 2.

(Individuazione dei siti ZIS)

1. Ai fini dell'istituzione delle ZIS, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un elenco delle aree territoriali caratterizzate dalla presenza di uno o più siti di interesse strategico nazionale o di impianti e infrastrutture di rilievo industriale nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* si avvale:

a) degli elenchi dei siti di interesse strategico nazionale riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e dell'articolo 10 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

b) delle segnalazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relative a siti non ricompresi nella lettera a).

3. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza semestrale dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Procedura di istituzione delle ZIS)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla formazione dell'elenco di cui all'articolo 2, valuta la sussistenza dei requisiti e individua le aree nelle quali possono essere istituite le ZIS.

2. Le ZIS, individuate ai sensi del comma 1, sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

(Commissario delle Zone industriali di interesse strategico nazionale)

1. Con il decreto di istituzione di ciascuna ZIS, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma

2, è nominato un Commissario straordinario responsabile del coordinamento delle attività previste nella ZIS, del monitoraggio e dell'attuazione dei piani di riconversione industriale.

2. Il Commissario opera in raccordo con la regione e le autorità locali del territorio di riferimento, con le amministrazioni centrali competenti e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di nomina del Commissario, sentite la regione e le autorità locali del territorio di riferimento e le amministrazioni centrali competenti, sono definiti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della ZIS:

a) i criteri tecnico-industriali di complementarietà;

b) le procedure di monitoraggio e di aggiornamento dei piani di riconversione industriale;

c) i meccanismi di raccordo tra i piani industriali e le politiche di sicurezza economica nazionale.

Art. 5.

(Clausola finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

